

AREA SITO: BLOG
CATEGORIA: VARIE
TITOLO: **Credito d'imposta per l'incremento delle rimanenze nei settori tessile, moda, calzature e pelletteria**
DATA: 11 Ottobre 2021
AUTORE: dott. Tobia Cavedon



INTRODUZIONE

Tra le varie misure atte al contenimento degli effetti negativi dell'emergenza da Covid-19, il D.L. n. 34/2020, ha previsto un sostegno **a favore per i soggetti che operano nel settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.**

Come è ragionevole immaginare le conseguenze in termini di rallentamento o blocco dell'attività a seguito del protrarsi della pandemia possono aver portato ad un fisiologico incremento delle giacenze di magazzino; l'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 interviene prevedendo un contributo nella forma di credito d'imposta da calcolarsi sull'aumento del valore delle rimanenze finali di magazzino.

La misura del credito è pari al **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.**

La misura, in origine limitata al solo periodo d'imposta in corso alla data del 10 marzo 2020, è stata estesa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 dalla L. n. 106/2021, in quanto la disposizione originaria non si è mai resa operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo (pertanto l'incremento andrà calcolato confrontando il valore delle rimanenze al 31.12.2021 con la media riferita agli anni 2020-2019-2018); il credito è riconosciuto nel limite di spesa pari a Euro 95 milioni per l'anno 2021 e Euro 150 milioni per l'anno 2022.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO



La misura si applica a favore di chi opera nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il Decreto del MiSE del 27 luglio 2021 ha individuato i codici ATECO che identificano le imprese che hanno diritto all'agevolazione (si precisa che rileva il codice di attività economica che viene comunicato all'Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, a norma dell'art. 35 del DPR n. 633/1972).

Si rimanda al seguente [link](#) per l'elencazione dei settori interessati.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Per usufruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono avere registrato un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, a norma dell'art. 92, co. 1, del TUIR, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito è riconosciuto nella misura del 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali rispetto alla media del triennio precedente.

La seguente esemplificazione chiarisce le modalità di calcolo:

Descrizione	Importo
Valore delle rimanenze finali p.i. 2021 - a)	200.000,00 €
Valore delle rimanenze finali p.i. 2018	70.000,00 €
Valore delle rimanenze finali p.i. 2019	110.000,00 €
Valore delle rimanenze finali p.i. 2020	150.000,00 €
Media del triennio 2018- 2019 - 2020 - b)	110.000,00 €
Incremento rispetto a triennio precedente - c) = a) - b)	90.000,00 €
Misura del credito - d) = c)*30%	27.000,00 €

MODALITA' DI FRUIZIONE

La fruizione del credito è subordinata all'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Operativamente, il credito d'imposta sarà utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; trattasi pertanto del periodo d'imposta 2022 per il credito maturato nel corso del 2021.

Le modalità, i termini di presentazione, il contenuto della comunicazione e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura saranno definite da un emanando Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

CONTROLLI

A norma dell'art. 48-bis del D.L. 34/2020 **il metodo e i criteri applicati per la valutazione** delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza **devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.**

A tal fine l'art. 48-bis prevede che nei riguardi *“dei soggetti con bilancio certificato”* (leggasi *bilancio soggetto a revisione*, sia in ipotesi in cui il controllo contabile sia affidato ad un revisore sia nel caso in cui sia affidato al collegio sindacale) i controlli sulla costanza dei **criteri di valutazione sono svolti sulla base dei bilanci.**

Per converso le imprese **non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale** devono avvalersi di una **certificazione della consistenza delle rimanenze** di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

SEGUICI SU



Se desideri ricevere gratuitamente tutti i nostri post di approfondimento, **SEGUICI SU LINKEDIN:**
aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>
cliccare: **“segui”**